**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

* a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
* l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
* la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
* tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**Vista** la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

**Dato atto** che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

1. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
2. costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
3. componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

**Atteso** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

* sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
* l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
* fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

**Preso atto che** *l’“Ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

**Dato atto** che nel caso del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Ente di governo dell’Ambito non è stato costituito;

**Visto** l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;*

**Ricordato** che l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art.57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva previsto per l’anno 2020, in considerazione delle novità introdotte a seguito dell’istituzione dell’ARERA, che l’approvazione delle tariffe della TARI avvenisse “entro il 30 aprile”, in deroga al comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

**Dato atto** che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, classificata “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio;

**Ricordato** che l’art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, aveva differito il termine del 30 aprile per l’approvazione delle tariffe TARI “al 30 giugno 2020”;

**E** che l’art. 138, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha disposto l’abrogazione sia del comma 683-bis dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sia del comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, al fine di riallineare il termine di approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno 2020, termine differito prima al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo “al 30 settembre 2020” a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

**Visto** che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

**Ritenuto** però opportuno avvalersi, per il contesto sopra richiamato, della facoltà introdotta dal comma 5 dell’art. 107 del Decreto “Cura Italia” e confermare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2020 e di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

**Vista** in particolare la deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_\_\_\_ con cui si è deliberato di applicare le tariffe 2019 anche per il 2020 in virtù del sopracitato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

**Dato** **atto** che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisiti agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Dato atto** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente.

**Dato atto** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla determina del Responsabile dell’Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Comune n. XX del XXXXXXXXX da cui risulta che sono stati verificati:

1. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
2. il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
3. il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

#### DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà potrà essere recuperato in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020.

2)di allegare alla presente delibera gli atti e documenti che saranno comunicati ad ARERA;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.